

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 1

**Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:

*"3 bis. Non possono essere immediatamente ricandidati consiglieri regionali coloro che hanno rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale."*

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come introdotto dal comma 1 del presente articolo è aggiunto il seguente:

*"3 ter. Le limitazioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis sono riferite alle rispettive cariche."*

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

*"4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2, 3 e 3 bis ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno."*

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2**

**Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:

*"5 bis. Le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo sono formate da un numero di candidati non superiore a 5."*

**Art. 3**

**Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, dopo le parole: *"e riduce al limite prescritto"* sono aggiunte le parole: *"dall'articolo 13 comma 5 e comma 5 bis"* e le parole *"a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione"* sono soppresse.

#### **Art. 4**

#### **Rettifiche testuali e ulteriori modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"**

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti rettifiche testuali:

a) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 22 le parole: *"stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione"*, sono sostituite dalle seguenti: *"stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 20. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato"*;

b) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 22 le parole: *"stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta di tale coalizione"*, sono sostituite dalle seguenti: *"stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale candidato"*;

c) al comma 3 dell'articolo 23 le parole: *"il seggio consigliere assegnato al candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione ha ottenuto la seconda cifra elettorale"*, sono sostituite dalle seguenti: *"il seggio consigliere assegnato al candidato Presidente della Giunta, che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto"*.

2. All'articolo 18, comma 1, lettera e), le parole: *"il quindicesimo"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'ottavo"*.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 2015

Luca Zaia

---

#### **INDICE**

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

Art. 3 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

Art. 4 - Rettifiche testuali e ulteriori modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

I Dati informativi qui di seguito riportati sono stati modificati con Errata corrige pubblicata nel BUR n. 15 del 10 febbraio 2015, *ndr*.